

**Svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso un ente non compreso nella
Provincia di residenza del condannato dal giudice di pace (nota a sent. n.179/2013)***

di Gabriele Conti **
(31 luglio 2013)

1. Con la sentenza n. 179 del 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 28 Agosto 2000, n. 274 (*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468*) nella parte in cui non prevede la possibilità per il condannato, qualora lo richieda al giudice, di svolgere il lavoro di pubblica utilità al di fuori della Provincia di residenza del condannato.

La Corte ha così unito in una sola sentenza le due questioni di legittimità costituzionale promosse rispettivamente dal Tribunale ordinario di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) con ordinanza del 30 agosto 2012 e dal Tribunale ordinario di Matera con ordinanza del 7 dicembre 2012, poiché in esse il giudice costituzionale ha rilevato "argomenti analoghi o strettamente connessi", senza contare che lo stesso giudice di Matera si rimette alla questione di legittimità sollevata dal giudice di Sant'Angelo dei Lombardi, condividendone il "tenore motivazionale".

2. Il Tribunale ordinario di Sant'Angelo dei Lombardi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3, 27 e 29 della Costituzione, dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. 274 del 2000 (*Sanzioni applicabili dal giudice di pace – Lavoro di pubblica utilità*), laddove quest'ultimo non prevede la possibilità per il condannato di richiedere al giudice di pace di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso un ente che si trovi al di fuori dei confini della Provincia di residenza del reo (in luogo dell'ente indicato in sentenza).

Nel caso di specie, il giudice monocratico aveva condannato G. M., residente in Vallata (AV) a sei mesi e sei giorni di lavori di pubblica utilità per il reato di cui all'art. 187, comma 8-bis, del c.d. codice della strada (*Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*).

Il giudice monocratico aveva ammesso la condanna allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso l'ente convenzionato della Comunità Montana "Terminio Cervialto" (AV) con sentenza del 30 Novembre 2011. La condannata aveva poi richiesto, con successiva istanza del 17 Luglio 2012, di prestare il lavoro di pubblica utilità presso la "Casa Sollievo

* Scritto sottoposto a *referee*.

della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina”, sita in San Giovanni Rotondo (FG), adducendo che in tale struttura ospedaliera fossero in cura entrambi i genitori e che ella fosse l'unica persona in grado di assisterli. La condannata aveva inoltre depositato una dichiarazione scritta del responsabile dell'ufficio legale della struttura di San Giovanni Rotondo, nella quale veniva manifestata la disponibilità a consentire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso la “Casa di Sollievo della Sofferenza”, previa autorizzazione del tribunale.

Tuttavia, a parere del rimettente, dalla norma dell'articolo 54 del d. lgs. 274 del 2000 emerge un “tassativo ed esplicito vincolo di ordine territoriale, che obbliga il condannato a svolgere il lavoro di pubblica utilità nella Provincia di residenza del reo”. Il rimettente ha messo in luce come dal combinato disposto degli artt. 44 del d. lgs. 274 del 2000 e 666 del cod. proc. pen., vi sia la possibilità per il giudice di modificare le *modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità* ma la norma denunciata specifica in modo espresso che il lavoro di pubblica utilità “debba svolgersi nella Provincia di residenza del condannato” ed è in tal senso che si pone in essere una “limitazione territoriale ... di dubbia legittimità costituzionale”.

Secondo il rimettente, in punto di *rilevanza*, non è praticabile una interpretazione della norma che permetta di evitare il sindacato di costituzionalità, essendovi una “corrispondenza univoca tra il testo della norma ed il significato ricavabile dalla sua interpretazione”: la questione di legittimità risulta pertanto *rilevante* proprio per il fatto che un'eventuale dichiarazione di illegittimità da parte della Corte comporta l'accoglimento dell'istanza, mentre l'applicazione della norma secondo la formulazione (allora) vigente porta, al contrario, al rigetto dell'istanza.

In punto di *non manifesta infondatezza* invece, il rimettente ha osservato che la norma denunciata si pone in contrasto con l'art. 3 della Cost., sotto due profili: quello della *irragionevolezza* e quello della violazione del *principio di uguaglianza*. Nel secondo caso è stato rilevato che la mancata predisposizione di una *convenzione* tra una Provincia ed un ente (in essa compreso) nel quale svolgere il lavoro di pubblica utilità (situazione, a parere del giudice *a quo*, non del tutto infrequente nella realtà attuale), precluderebbe la possibilità per il soggetto condannato di accedere alla sanzione sostitutiva di lavoro di pubblica utilità e ai relativi benefici, tra cui l'effetto estintivo del reato, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sottoposto a sequestro.

Secondo il giudice *a quo*, la norma viola inoltre l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di *ragionevolezza*, poiché se da un lato, ai sensi dell'art. 54, comma 2, d. lgs. 274 del 2000,

si prevede la possibilità per il giudice, su richiesta del condannato, “di ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali” e comunque non superiore alle otto ore (comma 4), dall'altro il legislatore non ha previsto la possibilità per il condannato di richiedere al giudice di svolgere la prestazione di lavoro di pubblica utilità al di fuori della Provincia di residenza. Ciò violerebbe il dettato costituzionale se non altro in tutte quelle situazioni concrete che possano precludere il rispetto delle esigenze di tutela degli interessi costituzionali ai quali fa riferimento esplicitamente anche l'art. 54 del d. lgs., comma 3, dove si specifica che il lavoro di pubblica utilità debba svolgersi “con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato”. Nel caso di specie verrebbero pregiudicati, in ragione delle motivazioni dell'istanza, gli interessi “familiari” della condannata. Questa condizione andrebbe a porsi in contrasto altresì con l'art. 29 Cost., poiché “l'espiazione della sanzione sostitutiva presso l'ente convenzionato costituirebbe una modalità oggettivamente pregiudizievole per le esigenze della famiglia della condannata, la quale ha chiesto la sostituzione proprio allo scopo di salvaguardare l'integrità del proprio nucleo familiare”.

La norma dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. 274 del 2000, è infine in contrasto con l'art. 27 Cost., terzo comma, in quanto il vincolo territoriale “impedirebbe” lo svolgimento della prestazione paradedentiva, intesa quale strumento privilegiato per “il perseguimento degli obiettivi di rieducazione e risocializzazione del condannato”. Secondo il rimettente, la *ratio* della norma impugnata starebbe “nell'opportunità di consentire l'esecuzione della pena nel luogo che costituisce l'ordinario centro di affari ed interessi del reo”, ma tale logica viene agevolmente superata nel momento in cui la volontà di espiazione della pena in altro luogo sia sorretta da ragioni di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

3. Il Tribunale ordinario di Matera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d. lgs. n. 274 del 2000 in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., adottando il medesimo impianto dubitativo del giudice di Sant'Angelo dei Lombardi.

Nel caso di specie, il giudice monocratico di Matera ha condannato P. C., domiciliato in Lecce, ma residente a Matera, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c del c.d. Codice della strada (*Guida sotto l'influenza dell'alcool*) alla pena di quattro mesi e sei giorni di lavoro di pubblica utilità da prestarsi a favore del Comune di Matera sulla scorta della convenzione stipulata il 6 Ottobre 2011 tra quest'ultimo e il Tribunale di Matera.

Il Tribunale di Matera ha statuito inoltre che la sanzione sostitutiva fosse eseguita entro trenta giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. A tal proposito il difensore

del condannato ha chiesto una proroga del termine dei trenta giorni adducendo che il reo fosse ospite di una comunità per disintossicazione terapeutica da alcool in territorio leccese: al fine di non interrompere il programma di recupero si rendeva necessario, a parere del difensore, consentire al reo di poter scontare la pena sostitutiva nella provincia di Lecce anziché nel luogo indicato in sentenza.

Veniva addotto inoltre che la comunità di recupero si era adoperata a reperire un ente con cui stipulare una convenzione nella provincia di Lecce. Effettivamente, in data successiva, la comunità si era messa in contatto con il Comune di Lecce “quale ente convenzionato ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. n. 274 del 2000 nell'intento di consentire al soggetto la prestazione del lavoro di pubblica utilità nel territorio leccese”.

Il rimettente ha individuato una perfetta univocità tra contenuto letterale della norma e suo significato ricavabile, tale da precludere un'interpretazione differente da quella che impone il cosiddetto “vincolo territoriale”. La lettera dell'art. 54, comma 3 del d. lgs. 274 del 2000 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione per i medesimi profili già sostenuti dal giudice monocratico di Sant'Angelo dei Lombardi.

La violazione dell'art. 3 Cost., nel caso di specie si snoda però, a parere del rimettente di Matera, su tre diversi profili: in primo luogo sotto il profilo dell'irragionevolezza “dell'inderogabile svolgimento dell'attività nell'ambito dell' Provincia di residenza del condannato in rapporto alla previsione espressa di tutela degli interessi di rango costituzionale” (nel caso di specie, l'interesse intaccato sarebbe quello della “salute”, così come espressamente citato dallo stesso art. 54, comma 3 del d. lgs. in esame).

In secondo luogo, l'irragionevolezza della possibilità di richiedere da un lato una deroga *in peius* del monte ore giornaliero e, dall'altro, dell'impossibilità di chiedere di svolgere il lavoro di pubblica utilità al di fuori della Provincia del condannato.

In terzo luogo, verrebbe violato il principio di uguaglianza laddove in assenza di enti convenzionati nella Provincia di residenza del condannato, verrebbe a mancare la possibilità di accesso alla sanzione sostitutiva con tutti i benefici premiali che ne derivano.

4. Il giudice costituzionale ha accolto favorevolmente le motivazioni dei rimettenti, mettendo in luce come il vincolo territoriale sia del tutto irragionevole, dal momento che il giudice di pace dispone, ai sensi dell'art. 44 del medesimo decreto legislativo e in combinato disposto con la norma dell'art. 666 del cod. proc. pen., “di una certa flessibilità nel governare modi e tempi dello svolgimento della pena, in particolare facendo in modo di non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato”.

La Corte conferma così la propria giurisprudenza in materia di risocializzazione del condannato (si vedano le sentt. n. 445 del 1997, n. 137 del 1999 e n. 257 del 2006). Nella sent. n. 79 del 2007 poi, il giudice costituzionale ebbe a precisare che “la finalità rieducativa della pena, stabilita dall’art. 27, terzo comma, Cost., deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria. Quest’ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare l’emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione”.

Nel caso di specie, la norma censurata interrompeva bruscamente l’iter rieducativo, ostacolando il raggiungimento della finalità rieducativa della pena ai sensi dell’art. 27 Cost., mentre nella norma sottoposta a questione di legittimità qui in commento, si pone in essere “un automatismo”, dato dal vincolo territoriale, che osta al principio di ragionevolezza. In entrambi i casi si ravvisa comunque la mancata “ponderazione dei valori coinvolti”, soprattutto in riferimento all’art. 3 Cost. nel caso in esame.

** Dottorando di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate, Università di Roma La Sapienza